



Giudici e animali nel labirinto degli specchi

Un matrimonio su tre finisce in separazione. Nella metà dei casi è presente un animale da compagnia

di **DARIA SCARCIGLIA**

Avvocato

daria.scarciglia@gmail.com

https://dariascarciglia.com/

Ci preoccupiamo, giustamente, di comprendere il Diritto, di studiarne il significato, o la "ratio", per citare un termine in uso ai giuristi, ed i suoi conse-

guenti impieghi nel mondo reale. Adattiamo i nostri comportamenti e talvolta persino le nostre convinzioni ai precetti contenuti nelle norme, consapevoli che saremo passibili di sanzioni ogni volta che non ci atterremo a quel comando.

E ci aspettiamo che le sentenze dei giudici ci restituiscano in modo limpido il riflesso di quel Diritto che ci sforziamo di comprendere e di condividere, trovando intollerabile sia che le parti di un giudizio tentino di far aderire le leggi alle proprie convinzioni, sia che proprio il giudice estenda l'interpretazione di una norma ad un suo personale senso di giustizia.

Parlando di animali, assistiamo ad un vero e proprio sforzo, da parte dei giudici, di arginare un certo tipo di richieste che, seppur condivisibili su un piano umano, non trovano fondamento normativo.

Facciamo un esempio.

Tribunale di Como, maggio 2016, separazione consensuale dei coniugi. Tale procedura comporta che le parti compaiano davanti al giudice, nel giorno fissato per l'udienza, avendo già concordato tutte le condizioni della separazione, sia per quanto concerne gli aspetti non patrimoniali relativi all'affidamento condiviso dei figli minori, che per le clausole di tipo economico, ad esempio, sulla divisione dei beni, il contributo per il mantenimento, l'assegnazione della casa familiare, ecc. Tutto ciò viene verbalizzato ed inoltrato ad altro giudice, in composizione collegiale, affinché il verbale riceva l'omologa con cui si formalizza la separazione legale dei coniugi. Il Collegio si limita dunque a verificare la regolarità delle clausole pattuite dai coniugi. Si tratta normalmente di una verifica formale, con cui i giudici si accertano che le parti abbiano rispettato le leggi vigenti, negli accordi assunti con la procedura consensuale. Ai giudici del tribunale di Como è quindi arrivato un verbale di separazione in cui i coniugi, economicamente autosufficienti, senza prole e senza beni in comune, si preoccupavano della gestione dell'animale domestico, un cane, stabilendo come ripartire le spese per il suo mantenimento e la sua cura, nonché le modalità di frequentazione dello stesso e la relativa assunzione di responsabilità. Si trattava di clausole con un contenuto economico proprio e non in contrasto con il diritto vigente, e dunque non è stato sollevato dai giudici alcun dubbio circa il loro inserimento nell'atto di separazione e la loro omologa. Ciò che ai giudici non è proprio andato giù, tanto da averlo scritto a chiare lettere nel provvedimento emanato, è stato il linguaggio adottato, che ricalcava impropriamente la terminologia generalmente utilizzata in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori, operando un'assimilazione incongrua tra il ruolo genitoriale e la relazione con un animale d'affezione. I giudici di Como non hanno esitato a qualificare tale scelta lessicale come "una caduta di stile sul piano culturale" ed hanno esortato i coniugi a non ripetere tale scelta nell'eventuale successiva fase divorzile, regolando con accordi stragiudiziali le sorti del cane.



Hanno inoltre ribadito che non è compito del tribunale occuparsi dell'assegnazione dell'animale domestico all'uno o all'altro coniuge, con ciò che ne consegue in termini di accudimento e di relazione affettiva, almeno fino a quando la "fantasia del legislatore" non produrrà, in favore di cani, gatti, coniglietti d'angora e porcellini d'india, delle tutele legali forti nei procedimenti di famiglia, richiamando esplicitamente il Disegno di Legge n. 1392 della XVI legislatura, recante disposizioni per la tutela degli animali.

Questo Disegno di Legge propone una serie di modifiche al codice civile, al codice di procedura civile, al codice penale, al diritto penitenziario, nonché al codice della strada, finalizzate ad inserire nel nostro ordinamento una serie di tutele giuridiche degli animali che vanno dal divieto di pignoramento all'accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblici, passando anche per il pensionamento dei cani poliziotto ed i diritti degli animali nei rapporti condominiali; ma soprattutto il Disegno di Legge mira a formulare delle norme che ridisegnino lo status giuridico dell'animale, assegnando a quest'ultimo un ruolo assimilabile a quello della persona umana. Pensate: se dovesse passare questa legge, in caso di separazione o divorzio, in mancanza di un accordo tra le parti, il giudice dovrà decidere se affidare il cane o il gatto congiuntamente o esclusivamente ad uno dei coniugi non prima di aver sentito i coniugi stessi, i loro figli e, se necessario, un esperto di comportamento animale. Nel panorama generale italiano, in cui un matrimonio su tre finisce in separazione e nella metà dei casi è presente un animale domestico, i costi ed i tempi della giustizia finirebbero con il dilatarsi oltre la soglia, peraltro già compromessa, dell'accettabilità.

Eppure, al di là di considerazioni di mero opportunismo, è necessario prendere atto di una società che manifesta una forte spinta animalista e, allora, nel prenderne atto, per l'appunto, non pare sbagliato prenderne anche le misure perché, se è vero che esiste una coscienza animalista alimentata dai migliori sentimenti, è vero anche che l'ambiente non è tutto candore ed altruismo. Infatti, lo stesso progetto di legge che chiede a gran voce la tutela degli animali, promuove in sordina la titolarità in capo alle associazioni animaliste del diritto a ricevere un risarcimento anche nelle cause civili, come riconoscimento di un danno esistenziale implicito in qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto la sofferenza di un animale. Pecunia non olet, evidentemente.

Ma comunque, quale che sia la motivazione primaria, la società sta cambiando insieme alle sen-

sibilità sugli animali che, da individuali, stanno diventando sempre più collettive.

Per comprenderne la portata, la nostra bussola sono le aragoste che, insieme ai cugini astici si ritrovano da alcuni anni al centro di vicende giudiziarie dagli esiti assai significativi.

Nel 2005 uno studio condotto da ricercatori di due università statunitensi (California ed Oklahoma) e di un ateneo canadese espresse la convinzione che le aragoste, dotate di un sistema nervoso semplice, non sarebbero in grado di percepire alcuno stato di sofferenza. La notizia, che ebbe i suoi cinque minuti di risonanza, attirò i commenti di quanti, dichiarandosi scettici, continuarono a ritenere che il trattamento riservato dai cuochi alle aragoste fosse crudele.

Per inquadrare lo scenario, ricordiamo che appena un anno prima, con la legge n. 189 del 2004, era stato introdotto nel codice penale il Titolo IX bis, recante la disciplina dei delitti contro il sentimento per gli animali, con qualche problema di coordinamento tra la nuova fattispecie di maltrattamento di cui all'art. 544-ter del c.p. e la vecchia contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., che punisce chi sottopone gli animali a comportamenti incompatibili con le loro caratteristiche o li detiene in spazi inadeguati. Sembrava quasi un'antinomia, un errore del legislatore che, senza accorgersene aveva lasciato in vigore una norma, quella dell'art. 727 c.p., ormai superata da un'altra più nuova. In realtà non è così, e ci aiutano a comprenderlo proprio le aragoste.

Nel 2012, un'importante sentenza della Cassazione Penale stabilì che la detenzione degli animali di un circo in spazi inadeguati integrasse il più grave delitto di maltrattamento di animali, mentre nel 2014 il Tribunale di Firenze ritenne che il medesimo capo d'imputazione, riferito a delle aragoste tenute vive in un frigorifero, andasse risolto con la più lieve contravvenzione. Quale fosse la discriminante tra gli animali del circo e le aragoste è presto detto: è il nostro sentimento per gli animali. A tigris, leoni, elefanti ed orsi si vuole bene; alle aragoste no. Questa distinzione è di sicuro politicamente scorretta, ma il giudice penale, nel decidere se applicare o meno il Titolo IX bis, deve tenere conto del bene giuridico tutelato da tali norme e cioè il nostro sentimento per gli animali. Ecco che, tutte le volte in cui l'animale coinvolto nel processo penale non è tale da suscitare l'empatia umana, la condotta che lo sottopone a comportamenti incompatibili con le sue caratteristiche è relegato all'ipotesi meno grave della contravvenzione.

È certamente singolare che il giudice di Firenze, nella stessa sentenza che condannava ad una pena pecuniaria il ristoratore che aveva detenuto le aragoste vive in un frigorifero, abbia sostenuto anche che non fosse sanzionabile il fatto che le aragoste venissero poi cotte da vive in acqua bollente, ritenendo che tale prassi evidenziasse un dato culturale socialmente diffuso ed accettato.

Eppure, come già detto, certe sensibilità stanno cambiando. A Torino, nello stesso anno, un pescivendolo è finito sotto processo, accusato di maltrattamento e sevizie, per aver esposto sul banco di vendita, su un letto di ghiaccio, aragoste ed astici vivi, con l'aggravante di aver tenuto legate a questi ultimi le chele. Il commerciante era stato denunciato da un animalista che aveva fatto intervenire sul posto gli agenti della polizia municipale i quali avevano, a loro volta, chiamato un veterinario dell'ASL. Redatto il verbale, il caso è poi finito in Procura ed il PM ha firmato il rinvio a giudizio. Alla fine il pescivendolo è stato assolto, salvato dal giudizio di "speciale tenuità", espresso da un giudice che non ha mancato di bacchettare il PM per aver istituito un processo simile.

Nel frattempo, a Montebelluna (TV) è nato il movimento "Liberi Tutti", in difesa di astici ed aragoste, con l'obiettivo di risparmiarle loro, già condannati a bollire vivi, almeno l'agonia di giorni interi vissuti nel ghiaccio.

Le sensibilità cambiano, dicevamo, si evolvono, come è giusto che sia, ed è coerente che si esprimano con il desiderio che anche la società si evolva e, con essa, il diritto, affinché si producano nuove norme in grado di assicurare quelle tutele che, secondo gli animalisti, ancora mancano nel nostro ordinamento.

Le sentenze sin qui citate, infatti, esprimono il cosiddetto "stato dell'arte" e rappresentano lo specchio in cui si riflettono correttamente le tensioni popolari che trovano la propria cornice nei limiti del diritto, cui i giudici sono soggetti, al pari di chiunque altro, nel formulare assoluzioni, archiviazioni o condanne, in base a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti.

Ciò che resta profondamente ingiusto è tuttavia leggere anche altre sentenze che, tradendo il più nobile principio della certezza del diritto, esprimono posizioni e convinzioni in antitesi con il diritto vigente.

È quanto accaduto, ad esempio, con la sentenza del Tribunale di Genova dello scorso 11 gennaio, provvedimento con cui il giudice civile, nonostante le Sentenze San Martino del 2008 che riportavano la risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi stabiliti dalla legge, ha riconosciuto alla proprietaria di un cane meticcio oggetto di una causa civile per malpratica veterinaria, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche il risarcimento del danno non patrimoniale per le ansie ed i patimenti di aver visto sfumare il "progetto di vita" che aveva sognato per sé e per il cane, a causa delle menomazioni riportate da quest'ultimo. Si tratta di una sofferenza comprensibile e che ci trova tutti solidali, ma che non ha fondamento normativo, dal momento che la relazione tra uomo ed animale non rientra tra i casi stabiliti dalla legge da cui far discendere un diritto al risarcimento del danno morale.

Certamente non si può negare che anche questa sentenza, per quanto opinabile, riporti convinzioni ormai diffuse nella nostra società e dunque, in questo labirinto di specchi, tra animali, leggi e giudici, è di conforto un proverbio Zen, secondo cui "lo specchio riflette ma non pensa".